



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di
Fano, Cartoceto, Fossombrone, Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle altre entrate del Comune di Fano e dell'Aset S.p.A.

CIG n. 72345668B8 – N. gara 6870686.

Quesito n. 1 – Copertina e indice Offerta Tecnica

Premesso che l'art. 13, punto 13.1 dell'invito detta stringenti indicazioni per la redazione del progetto di gestione dei servizi si chiede di voler far conoscere se sia possibile inserire una copertina e un indice non rientranti nel numero delle 20 facciate prescritte.

Risposta

In riferimento al quesito N.º1, si conferma che l'inserimento di una copertina e di un indice devono rientrare nel numero massimo delle 20 facciate prescritte.

Quesito n. 2 – Servizio di accertamento della tariffa rifiuti

Premesso che:

- Tra le attività in concessione rientra anche il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva della tariffa rifiuti comunque denominata (art. 2, punto 2.1 dell'invito per l'oggetto e art. 14, punto 14.1 per l'offerta economica).

-Il quadro economico, usato per il calcolo del valore presunto del contratto di concessione (Art. 2 punto 2.2 dell'Invito), per l'attività di cui al punto precedente, non indica alcun valore, menzionando la tariffa solo nella voce "ALTRE ENTRATE" e apparentemente solo come riscossione coattiva non essendoci alcun segno di interpunzione tra "riscossione coattiva e "TIA/TARES/TARI", si chiede di chiarire se la stima dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva per TIA/TARES/TARI rientra, nel suddetto quadro economico, nella voce "altre entrate".

Risposta

In riferimento al quesito N.º2, si chiarisce che l'attività di riscossione coattiva per la TIA/TARES/TARI rientra nella voce "ALTRE ENTRATE" insieme alla riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada ed alla riscossione coattiva delle altre entrate comunali.

Quesito n. 3 – Attività da svolgere dopo la scadenza contrattuale

Premesso che:

- L'art. 7 del Capitolato Speciale Prestazionale, recante gli obblighi del concessionario, ultimo comma, dispone che "Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale. Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune di Fano sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune."

- L'art. 12 del Capitolato Speciale Prestazionale, recante gli obblighi successivi alla scadenza della

concessione, al comma 2, nn. 2 e 3, dispone che il concessionario è tenuto, entro trenta giorni dalla scadenza, a:

- trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;
- trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione, si chiede di confermare che il concessionario potrà proseguire le attività di riscossione su tutti gli atti notificati e non ancora riscossi alla scadenza del contratto.

Risposta

In riferimento al quesito N.º3, si conferma che il concessionario potrà proseguire le attività di riscossione su tutti gli atti notificati e non ancora riscossi alla scadenza del contratto.

Fano, 27 ottobre 2017

La Dirigente Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Daniela Mantoni

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)